Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: c5marche@lnd.it
pec: c5marche@pec.figcmarche.it
Telegram: https://t.me/lndmarchec5

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 04 del 18/07/2025

CALCIO A CINQUE

SOMMARIO

SOMMARIO 1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1
COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 2

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

CU n. 5 del 15.07.2025 F.I.G.C./S.G.S.

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe – **CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO 2025/2026**

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CU n. 38 del 14.07.2025 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 21/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 11 quinquies delle N.O.I.F.

CU n. 40 del 16.07.2025 LND

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 23/A della F.I.G.C., inerente il "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" per la stagione sportiva 2025/2026.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail c5marche@lnd.it; si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

GUIDE RAPIDE ANAGRAFE FEDERALE ONLINE – PORTALE SERVIZI FIGC, PORTALE SOCIETA' LND, CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI

Si ricorda a tutte le Società che in allegato al Comunicato Ufficiale n° 02 del 04/07/2025 sono state pubblicate le **guide rapide** in epigrafe contenente tutti le procedure da effettuare ad inizio stagione per ottemperare alle **pratiche di Anagrafe Federale**, alle **iscrizioni ed al tesseramento degli atleti**.
Si fa presente che le suddette guide sono **sempre consultabili ed aggiornate** all'interno del menù **"Guide Rapide"** sito nella home page del portale www.figcmarche.it.
Di seguito si riporta il link:
https://www.figcmarche.it/guide-rapide

PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si informa che dal 16 luglio 2025 sul ***PORTALE SERVIZI FIGC*** è attiva la **PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI"** a supporto delle società per l'attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF) attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento calciatori e calciatrici**.**
Al fine di garantire la migliore fruizione delle nuove funzionalità è stata predisposta una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, disponibile al seguente link:

https://figc-my.sharepoint.com/personal/mc_corrado_figc_it/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmc%5Fcorrado%5Ffigc%5Fit%2FDocuments%2FCommissione%20Premi%2FPIATTAFORMA%20PREMI%20%2D%20VIDEO%20TUTORIAL&ga=1

Per ogni necessità di supporto tecnico è disponibile l'indirizzo supportotecnico@figc.it

LINEE GUIDA ISCRIZIONE CAMPIONATI 2025/2026

Si portano a conoscenza delle Società le linee guida per l'iscrizione ai Campionati di competenza ed i versamenti a tal fine dovuti per la stagione sportiva 2025/2026.

Ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
   - Tassa associativa alla L.N.D.
   - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
   - Assicurazione tesserati
   - Acconto spese per attività regionale e organizzazione

Entro il termine ultimo dell'iscrizione prevista per ogni campionato dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla stagione sportiva 2024/2025, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.
Per quanto riguarda le 2 ultime voci di cui al precedente **punto c** – *assicurazione tesserati, acconto spese per attività regionale e organizzazione* – si informano le Società che, **il Comitato Regionale Marche ha previsto la possibiltà di rateizzare tali pagamenti secondo le modalità di seguito specificate, fermo restando, per chi lo volesse, di pagare interamente il dovuto:**

- **Prima rata**: **30%** dell'importo dovuto per le succitate spese entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza;
- **Seconda rata**: ulteriore 50% dell'importo dovuto sempre per le succitate spese entro il termine perentorio del **15 ottobre 2025;**
- **Terza rata**: ulteriore 20% dell'importo globale entro il termine perentorio del **16 dicembre 2025;**

Alla scadenza del termine perentorio si provvederà alle esazioni coattive nei confronti delle Società inadempienti, secondo quanto previsto dall'art. 53 delle N.O.I.F. **Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto, entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionati competenza comporterà la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

All'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo di gioco ove disputare le gare ufficiali.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazione è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale,** sia rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, attraverso il modello a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si sottolinea che **l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva dovrà essere fatta tramite il sistema informatico on-line**, secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione.
La scadenza per l'iscrizione ai campionati è di **carattere perentorio** unicamente per la presentazione della domanda: **in pratica se non viene presentata domanda di iscrizione al campionato di competenza entro la data prevista ci sarà l'esclusione dal campionato**.

La scadenza del termine fissato per l'iscrizione è di **carattere ordinatorio** per quanto riguarda la presentazione della documentazione a corredo della domanda.
Alla scadenza del suddetto termine, il Comitato Regionale Marche procederà alla verifica delle iscrizioni.
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato stesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dal Comitato stesso.
Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, appositamente convocato,e deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026.

Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai campionati 2025/2026 la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 1 luglio 2025, ha deciso le date entro cui saranno possibili le iscrizioni ai campionati che, come sopra riportato, dovranno essere eseguite con le consuete modalità "on line" attraverso la propria area riservata nel sito www.lnd.it

	Dal 7 Luglio 2025 al 28 Luglio 2025 (ore 19:00)	**Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:** **CALCIO A 5 SERIE C1** **CALCIO A 5 SERIE C2** **COPPA ITALIA SERIE C *(iscrizione obbligatoria per le Società di C1 e C2)***
	Dal 7 Luglio 2025 al 22 Agosto 2025 (ore 19:00)	**Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:** **CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE - CAMPIONATO E COPPA -** **CALCIO A 5 SERIE D - CAMPIONATO E COPPA -** **CALCIO A 5 UNDER 19 - CAMPIONATO E COPPA -** *** CALCIO A 5 UNDER 17 - CAMPIONATO E COPPA -** *** CALCIO A 5 UNDER 15 - CAMPIONATO E COPPA -** *** CALCIO A 5 UNDER 15 FEMMINILE - CAMPIONATO E COPPA -**

**** L'apertura delle iscrizioni dei Campionati di Calcio a Cinque Under 17 e Under 15 e delle relative Coppe sarà comunicata successivamente.***

TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025/2026

CAMPIONATI	TASSA ASSOCIATIVA LND	TASSA ISCRIZIONE	ANTICIPO C/ SPESE ORGANIZZ.	ASSICURAZIONE FORFETTARIA DIRIGENTI	ASSICURAZIONE CALCIATORI
CALCIO A 5 SERIE C1	**300,00**	**900,00**	**300,00**	**Gli importi saranno determinati in seguito**	**Cfr. prospetto riepilogo costi area società**
CALCIO A 5 SERIE C2	**300,00**	**600,00**	**300,00**		
CALCIO A 5 SERIE D	**300,00**	**425,00**	**200,00**		
CALCIO A 5 UNDER 19	**===**	**275,00**	**200,00**		
CALCIO A 5 UNDER 17	**===**	Da determinare			

CALCIO A 5 UNDER 15	**===**	Da determinare			
CALCIO A 5 FEMMINILE	**300,00**	**525,00**	**200,00**		
C5 UNDER 15 FEMM.	**===**	Da determinare			

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico in cui deve essere indicata la causale, l'esatta denominazione sociale e il numero di matricola alle seguenti coordinate bancarie

BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT81E0100502600000000008868
BNL ANCONA – CORSO STAMIRA
Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 1 luglio 2025, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

Venerdì	**12 SETTEMBRE 2025**	**COPPA ITALIA SERIE C**
Venerdì	**19 SETTEMBRE 2025**	**COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE** **COPPA MARCHE SERIE D** **COPPA MARCHE UNDER 19** **COPPA MARCHE UNDER 17** **COPPA MARCHE UNDER 15**
Venerdì	**26 SETTEMBRE 2025**	**CAMPIONATO SERIE C1** **CAMPIONATO SERIE C2** **CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE** **CAMPIONATO SERIE D** **CAMPIONATO UNDER 19** **CAMPIONATO UNDER 17** **CAMPIONATO UNDER 15**
	DA DETERMINARE	**COPPA MARCHE UNDER 15 FEMMINILE** **CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE**

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLE COPPE

Si ricorda a tutte le Società che intendono partecipare alle **Coppe** che l'**iscrizione va obbligatoriamente formalizzata** nei modi e nei termini previsti mediante il **sistema informatico on-line**.

Termine presentazione domande di iscrizione alle Coppe:

- 28 Luglio 2025 (ore 19:00) **COPPA ITALIA SERIE C MASCHILE**
(iscrizione obbligatoria)

- 22 Agosto 2025 (ore 19:00) **COPPA ITALIA FEMMINILE**
COPPA MARCHE SERIE D
COPPA MARCHE UNDER 19
COPPA MARCHE UNDER 17
COPPA MARCHE UNDER 15

Si sottolinea pertanto che l'iscrizione al Campionato non è automatica anche per la relativa Coppa.
Si rammenta infine che le iscrizioni debbono tassativamente indicare nei campi ***giorno ed orario di gara*** *quelli relativi ai* ***turni infrasettimanali*** *come di seguito riportato:*

ORARIO INIZIO GARE TURNI INFRASETTIMANALI COPPE

COPPA ITALIA SERIE C MASCHILE
COPPA MARCHE SERIE D MASCHILE
COPPA ITALIA FEMMINILE

- **Dal Lunedì al Mercoledì** dalle **ore 21:00** alle **ore 22:15**

COPPA MARCHE UNDER 19

- **Dal Lunedì al Giovedì** dalle **ore 18:00** alle **ore 21:00**

COPPA MARCHE UNDER 17
COPPA MARCHE UNDER 15

- **Dal Lunedì al Giovedì** dalle **ore 16:00** alle **ore 19:00**

TERMINI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO, SVINCOLO DILETTANTI S.S. 2025/2026

Si ricapitolano di seguito i termini di tesseramento, trasferimento e svincoli relativi alla S.S. 2025/2026 (cfr. Comunicato Ufficiale n° 474 emesso in data 09/05/2025 dalla Lega Nazionale Dilettanti).

	DA	A
ACCORDI PRELIMINARI (ART. 105 NOIF)	15/05/2025	25/06/2025
NON PROFESSIONISTI	01/07/2025	31/03/2026
GIOVANI DILETTANTI	01/07/2025	13/05/2026
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI TESSERAMENTO DECADUTO AI SENSI ART. 117 BIS NOIF		31/01/2026
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI TESSERAMENTO DECADUTO AI SENSI ART. 110 NOIF		31/01/2026
NON PROFESSIONISTI E GIOVANI DILETTANTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO TESSERAMENTO DECADUTO A SEGUITO LODO COLLEGIO ARBITRALE		31/03/2026

STIPULAZIONE CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO CON UNA NUOVA SOCIETA' DILETTANTISTICA DA PARTE DI GIOCATORI IN CONTINUITA' DITESSERAEMTNO AL 01/07/2025 (NATI DAL 01/01/2005 IN POI)	01/07/2025	23/07/2025
TRASFERIMENTI TRA SOCIETA' DILETTANTISTICHE DI CALCIO A 5	01/07/2025 02/01/2026	30/09/2025 02/02/2026
TESSERAMENTO PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO CONTRATTO	01/07/2025	31/01/2026
TESSERAMENTO STRANIERI PROVENIENTI FEDERAZIONE ESTERA	01/07/2025	02/02/2026
RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA CALCIATORE PROFESSIONISTA	01/07/2025	02/02/2026
RIENTRO DA FEDERAZIONE ESTERA CALCIATORE DILETTANTE	01/07/2025	02/02/2026
CONVERSIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO IN DEFINITIVO (ART. 101 COMMA 5 NOIF)	01/07/2025 02/01/2026	30/09/2025 02/02/2026
SVINCOLI DA PARTE DI SOCIETA' PER RINUNCIA (ART. 107 NOIF)	01/07/2025	23/07/2025
SVINCOLI DA PARTE SOCIETA' SUPPLETIVI PER RINUNCIA (ART. 107 NOIF)	02/12/2025	15/12/2025
SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 NOIF)	01/07/2025	15/06/2026
RINNOVO TESSERAMENTO PRESSO SOCIETA' ATTUALE DI CALCIATORI IN SCADENZA AL 30/06/2026	15/05/2026	25/06/2026

CALCIATORI FORMATI IN ITALIA

Si ribadisce che nelle gare valevoli per i Campionati Regionali Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2, Serie D e relative Coppe, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 1 (uno) giocatore non formato**.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;
b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tutte le Società sono pregate di **controllare** se i propri **calciatori** presenti nel **tabulato** calciatori dilettanti consultabile all'interno dell'Area Società LND alla voce "Tesseramento dilettanti" **siano in possesso o meno della qualifica di "Calciatore formato in Italia"**.
Qualora un calciatore non abbia la qualifica di "Calciatore formato in Italia", ma sia in possesso dei requisiti richiesti, le Società possono richiederla secondo la seguente procedura:

MODALITA' RICHIESTA QUALIFICA DI "CALCIATORE FORMATO IN ITALIA"
Per la formalizzazione della qualifica di calciatore formato in Italia, le società devono farne specifica richiesta all'interno dell'Area Società LND.
Per richiedere tale qualifica devono procedere come segue:

- entrare nella riservata Area Società
- scegliere la tendina "Tesseramento dilettanti"
- scegliere l'opzione "Dichiarazione Residenza Calciatori per Formazione"
- selezionare il calciatore ed inserire la data di inizio della residenza in Italia
- allegare il **certificato di residenza storico** del calciatore in questione
- firmare elettronicamente la pratica

CONVALIDA DELLA PRATICA
Il Comitato Regionale Marche, attesa la rispondenza dei documenti inviati, provvederà a convalidare la pratica e conseguentemente la qualifica di formato diviene efficace in ambito federale con decorrenza dalla data della firma elettronica apparendo la dicitura "formato in Italia" nei tabulati della Società.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
f) i calciatori di riserva;
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

SPORTELLO DELLE SOCIETA'

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETA'** che è operativo tutti i giorni.
Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail ***sportellomarche@lnd.it***
Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

SOCIETA' INATTIVE

La sottonotata società ha comunicato l'inattività a partire dalla stagione sportiva 2025/2026:

Matr. 963.164 SPLENDORVITT LORETO A.S.D Loreto

Matr. 963.324 A.S.D. ATHLETIC VAL TORDINO FEMM Maltignano (AP)

Visto l'art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. Ai sensi dell'art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d'autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **11.07.2025:**

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
6642006	PANELLA ALFONSO	22.05.2000	700410	A.S.D. GAGLIOLE CALCIO A 5

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **14.07.2025:**

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
5807416	CICCARELLI RICCARDO	16.12.2003	58343	U.S. TRODICA CALCIO ASD

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **16.07.2025:**

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
2027057	BARATTERI GIANLUCA	02.05.2006	32100	FERMANA F.C. SSD A R.L.

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **17.07.2025:**

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
2800467	MARIANI FILIPPO	13.04.2005	934477	A.P.D. CERRETO D'ESI C5 ASD

CANDIDATURA AST 25/26 - INFORMATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CLUB – AREE DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST) FIGC-SGS

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con riferimento alla stagione sportiva 2025-2026, annuncia la ripartenza del progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale, dando seguito a quanto già proposto nelle passate stagioni.
Al fine di programmare e organizzare al meglio le attività per la stagione sportiva 2025-2026 SGS intende procedere all'apertura di un iter specifico dedicato a:
- Club già inseriti in una delle AST della regione nella stagione 2024-2025 che intendano confermare la partecipazione al progetto già avviato (Iter di conferma)
- Club non ancora inseriti in una delle AST della regione che desiderano iniziare il percorso dedicato (Iter di nuovo ingresso)

L'iter è rivolto anche ai Club di Calcio a 5 del territorio. Per questi ultimi è necessario tener conto del fatto che presso il coordinamento sarà attiva un'unica area di sviluppo.
Qualora i club interessati vogliano inserire l'attività AST come progetto qualificante nell'ambito del sistema di qualità dei Club, si rammenta che a tal fine è necessario che il club abbia già fatto parte per almeno una stagione sportiva di un'AST. L'AST può essere indicato come progetto qualificante soltanto a partire dal secondo anno di attività nell'area.
È richiesto pertanto ai Club che vogliano procedere con la manifestazione di interesse di compilare e inviare il modulo Microsoft Form al link di seguito riportato **entro e non oltre le ore 12:00 del 10/08/2025**.:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXyjOZo2RUSxGbTIDKvY5L38eBc14KNAhtVnxdY-Ti1UMFBJSThIU1RIOE1GUVA3RFQwV1FRT1M2Ri4u
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito contattare l'RTS Schena Massimo (3478242139).
Si allega al presente C.U., per una attenta lettura da parte delle società interessate, il file "**All. A - Format manifestazione di interesse AST per Club"25/26.**

NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato inzierà **VENERDI' 26 SETTEMBRE 2025**.

CAMPO DI GIUOCO
Tutte le gare del Campionato Regionale di Serie C1 dovranno essere disputate **esclusivamente in campo coperto** con manto in parquet o gomma ecc. dalle **dimensioni minime di 28 x 16 m**.
Non è consentito l'uso di impianti erbosi, naturali o sintetici e di terra battuta.

ORARIO INIZIO GARE
- **VENERDI' dalle ore 21:30 alle ore 22:00**
- **SABATO dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

Le ultime due giornate di campionato dovranno essere disputate il Venerdì alle ore 21:45; non saranno concessi in nessun caso anticipi e posticipi tranne l'anticipo di gare ininfluenti ai fini della classifica.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Nelle gare valevoli per il Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C1, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 1 (uno) giocatore non formato**.

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;
b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei giocatori non formati risulterà con la presenza dei predetti giocatori nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati nel corso della stessa.
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

TEMPO EFFETTIVO E ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

Le gare del **Campionato di Serie C1**, saranno disputate con il **tempo effettivo** ed avranno la durata di 20 minuti per ogni tempo.
Le Società ospitanti sono pregate pertanto di dotarsi del **tabellone elettronico** e di avere a disposizione un **tabellone manuale ed un cronometro di riserva** in caso di malfunzionamento del dispositivo elettronico**.**
Le Società ospitanti si debbono inoltre dotare di **due cartoncini** di colore rosso indicanti in ogni lato il numero "5" di colore bianco da posizionare sul tavolo del cronometrista per rendere noto che una squadra ha commesso **cinque falli cumulativi**.

TESSERAMENTO ALLENATORE

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Serie C1 è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico con Licenza D o UEFA Futsal B o Licenza A ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata alle Società che, promosse al Campionato di Serie C1, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

OBBLIGO PARTECIPAZIONE CAMPIONATO CALCIO A CINQUE UNDER 19

In linea con il Comunicato Ufficiale n° 02 della Lega Nazionale Dilettanti, le **Società** partecipanti al **Campionato di Calcio a Cinque Serie C1**, avranno l'**obbligo**, per la Stagione Sportiva 2025/2026, **di partecipare con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque Under 19**.
Alle Società che **non rispetteranno** tale obbligo verrà addebitata una somma pari a **€. 1.500,00**.
La partecipazione all'attività delle categorie Under 17 e Under 15 di calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di Euro 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dal numero di squadre iscritte.
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

INIZIO CAMPIONATO

Il campionato inzierà **VENERDI' 26 SETTEMBRE 2025**.

CAMPO DI GIUOCO

Tutte le gare del Campionato Regionale di Serie C2 dovranno essere disputate in campi dalle dimensioni minime di 25 x 15 m.

ORARIO INIZIO GARE

- **VENERDI' dalle ore 21:00 alle ore 22:15**
- **SABATO dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

Nel caso di utilizzo di un **impianto all'aperto** le gare interne possono avere inizio fino alle **ore 15:30**.

Le ultime due giornate di campionato dovranno essere disputate il Venerdì alle ore 21:45; non saranno concessi in nessun caso anticipi e posticipi tranne l'anticipo di gare ininfluenti ai fini della classifica.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Nelle gare valevoli per il Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C2, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 1 (uno) giocatore <u>non formato</u>**.

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei giocatori non formati risulterà con la presenza dei predetti giocatori nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati nel corso della stessa.
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato inzierà **VENERDI' 26 SETTEMBRE 2025**.

CAMPO DI GIUOCO
Tutte le gare del Campionato di Calcio a Cinque di Serie D dovranno essere disputate in campi dalle dimensioni minime di 25 x 15 m.

ORARIO INIZIO GARE
- **VENERDI' dalle ore 21:00* alle ore 22:15**
- **SABATO dalle ore 15:00 alle ore 19:00**
- **DOMENICA dalle ore 15:00 alle ore 19:00**
- **LUNEDI' dalle ore 21:00 alle ore 21:30**

** in caso di **dimostrata concomitanza** con altre squadre è data la possibilità di disputare le gare interne dalle ore 20:15.*

In caso di utilizzo di un **impianto all'aperto**, nei mesi di **novembre, dicembre, gennaio e febbraio** le **gare** dovranno essere disputate alle **ore 15:00**.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Nelle gare valevoli per il Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie D, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 1 (uno) giocatore non formato**.
a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;
b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei giocatori non formati risulterà con la presenza dei predetti giocatori nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati nel corso della stessa.
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato inzierà **VENERDI' 26 SETTEMBRE 2025**.

CAMPO DI GIUOCO
Tutte le gare del Campionato Regionale di Serie C Femminile dovranno essere disputate in campi dalle dimensioni minime di 25 x 15 m.

ORARIO INIZIO GARE
- **VENERDI' dalle ore 21:00 alle ore 22:15**
- **SABATO dalle ore 15:00 alle ore 21:30**
- **DOMENICA dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

Nel caso di utilizzo di un **impianto all'aperto** le gare interne possono avere inizio fino alle **ore 15:30**.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 UNDER 19

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato inzierà **SABATO 27 SETTEMBRE 2025**.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Il Campionato Regionale Under 19 è riservato **ai calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..
E' consentito impiegare un massimo di n. 3 calciatori "fuori quota":
- **n° 1 nato dal 1° gennaio 2005**
- **n° 2 nati dal 1° gennaio 2006**

CAMPO DI GIUOCO
Tutte le gare del Campionato Regionale Under 19 dovranno essere disputate in campi dalle dimensioni minime di 25 x 15 m.

ORARIO INIZIO GARE
- **SABATO dalle ore 15:30 alle ore 19:00**
- **DOMENICA dalle ore 10:00 alle ore 12:00; dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

Nel caso di utilizzo di un **impianto all'aperto** alla Società è fatto **obbligo** di disputare le gare interne entro le **ore 16:00**.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 UNDER 17

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato inzierà **SABATO 27 SETTEMBRE 2025**.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Il Campionato Regionale Under 17 è riservato **ai calciatori nati dal 1° gennaio 2009 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.

CAMPO DI GIUOCO
Tutte le gare del Campionato Regionale Under 17 dovranno essere disputate in campi dalle dimensioni minime di 25 x 15 m.

ORARIO INIZIO GARE
- **SABATO dalle ore 15:30 alle ore 19:00**
- **DOMENICA dalle ore 10:00 alle ore 12:00; dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

Nel caso di utilizzo di un **impianto all'aperto** alla Società è fatto **obbligo** di disputare le gare interne entro le **ore 16:00**.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 UNDER 15

INIZIO CAMPIONATO
Il campionato inzierà **SABATO 27 SETTEMBRE 2025**.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Il Campionato Regionale Under 15 è riservato **ai calciatori nati nel 2011, nel 2012 e nel 2013 che comunque abbiano compiuto i 12 anni di età (no 2014)** nel rispetto di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 01 del 11/07/2025 F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico.

CAMPO DI GIUOCO
Tutte le gare del Campionato Regionale Under 15 dovranno essere disputate in campi dalle dimensioni minime di 25 x 15 m.

ORARIO INIZIO GARE
- **SABATO dalle ore 15:30 alle ore 19:00**
- **DOMENICA dalle ore 10:00 alle ore 12:00; dalle ore 15:00 alle ore 19:00**

Nel caso di utilizzo di un **impianto all'aperto** alla Società è fatto **obbligo** di disputare le gare interne entro le **ore 16:00**.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 4 – RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2025

Procedimento n. 1 TFT – 2025/2026
Decisione n. 1 TFT 2025/2026 relativa al
deferimento Prot. n. 30719/734 pfi 24-25 PM/ag del 18 giugno 2025

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.
Avv. Francesco Paoletti – Componente
nella riunione del 7 luglio 2025 a seguito del deferimento n. 30719/734 pfi 24-25 PM/ag del 18 giugno 2025 a carico della società A.S.D. CAGLI SPORT ASSOCIATI ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 18 giugno 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati per rispondere:

1 " *a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di circa un centinaio di propri sostenitori, posizionati nel settore occupato dalla tifoseria ospitante dell'impianto sportivo "Palestra Comunale C5" di Cagli (PU) nel quale si è disputato l'incontro Cagli Sport Associati – Bayer Cappuccini del 24.1.2025, proferito ripetutamente all'indirizzo dei calciatori sigg.ri Silmi Hamza e Nazareno Thomas Renki, rispettivamente schierati nelle fila della squadra ospite con le maglie numero 8 e 5, le seguenti testuali espressioni: " marocchino figlio di puttana", " scimmia", "nero di merda", " tornatene a casa con il barcone con cui sei arrivato in Italia" ed " Argentino bastardo"*; *tali espressioni sono state rivolte dal citato gruppo di sostenitori della società ospitante nei confronti dei già indicati calciatori tesserati per la società A.S.D. Bayer Cappuccini dal decimo minuto del primo tempo sino al termine della gara. ".*

Con provvedimento del 18 giugno 2025 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 7 luglio 2025, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l'avv. Orlando Olivieri in rappresentanza della procura federale, il signor Fabio Faggiani in rappresentanza della società deferita, come da delega che è stata depositata in atti.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha quindi richiesto l'applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

Il rappresentante della società deferita ha contestato le accuse della procura, sostenendo che i propri sostenitori hanno rivolto insulti ad un giocatore avversario dopo che lo stesso aveva attinto con uno sputo in faccia un giocatore del Cagli, ma senza che siano state pronunciate frasi razziste, rilevando che la terna arbitrale ha attestato di non aver sentito frasi razziste.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada respinto in quanto non è stato provato dalla Procura che i sostenitori del Cagli abbiano pronunciato le frasi razziste imputate.

In merito al presente procedimento ed alla relativa decisione di questo Tribunale vanno ricordati alcuni principi che governano il procedimento sportivo in tema di onere della prova: va infatti precisato che non esiste una " presunzione di colpevolezza " dell'incolpato per cui sarebbe egli a dover provare la propria innocenza e che non esiste una norma che preveda tale onere a carico del soggetto deferito..

Al contrario l'art. 44, comma 2 del codice del CONI prevede che il Procuratore federale debba adottare un provvedimento di archiviazione ogni qualvolta gli elementi acquisiti non siano " idonei a sostenere l'accusa in giudizio ": in base a ciò, deve ritenersi operante - similmente a quanto avviene per il processo penale – una presunzione di innocenza dell'incolpato e l'onere per la organo inquirente di provare quanto imputato all'incolpato.

La giurisprudenza sportiva (vedi Corte federale d'appello, SS. UU. 11 maggio 2021 n. 105) ha precisato che per affermare la responsabilità del soggetto deferito non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

Nella fattispecie in esame il Tribunale ritiene che non siano stati acquisite agli atti del procedimento né prove dirette della commissione del fatto oggetto di imputazione né indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter giungere all'accoglimento del deferimento.

Infatti, rilevato preliminarmente che l'imputazione è del tutto generica in quanto indica che gli insulti razzisti sarebbero stati pronunciati in maniera continua dal 10' del primo tempo fino alla fine della gara, il che sembra inverosimile, l'unica attestazione che ciò sia effettivamente avvenuto è data dalla denuncia e dalle dichiarazioni rese alla Procura dal Presidente, dal Dirigente Accompagnatore, dall'Allenatore, dal Direttore Sportivo della società ASD Bayer Cappuccini, compagine dei giocatori ai quali sarebbero stati rivolti gli insulti razzisti.

Tali dichiarazioni contrastano in maniera evidente con il referto arbitrale e con le dichiarazioni rese alla Procura dagli arbitri e dal cronometrista, nonchè con le dichiarazioni dei tesserati della società deferita, inviate dal Cagli alla Procura ed acquisite agli atti del fascicolo del deferimento.

In particolare va evidenziato che:

a) nel referto arbitrale - che ai sensi dell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fa *" … piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. "* - sotto la voce PUBBLICO ED INCIDENTI è riportata la nota NIENTE DA SEGNALARE, mentre sotto la voce SEGNALAZIONE ARBITRO n. 2 : MATTEO MALVESTITI si legge: " *Note: Per tutta la durata della gara notavo distinti insulti a tutta la terna arbitrale e ai giocatori della squadra ospite.":* quindi non risulta in alcun modo che siano stati sentiti dagli arbitri e dal cronometrista insulti razzisti;

b) nella audizione del direttore di gara OLIVI OMAR egli alla domanda se avesse sentito insulti razzisti nei confronti dei calciatori della società ASD BAYER CAPPUCCINI ha risposto : *Ho sentito il pubblico urlare e inveire….Se avessi sentito tali frasi le avrei sicuramente riportate nel referto. ";*

c) nella audizione dell'arbitro effettivo ECO GIOVANNI egli ha confermato di aver sottoscritto il referto anche in relazione alla dicitura NIENTE DA SEGNALARE in relazione alla condotta del pubblico ed ha precisato di trovarsi dalla parte opposta rispetto alla tribuna e comunque di non aver sentito frasi razziste;

d) nella audizione del cronometrista MALVESTITI MATTEO lo stesso ha dichiarato che ha svolto la sua funzione sotto la tribuna del Cagli, che ha sottoscritto il referto con la dicitura NIENTE DA SEGNALARE e che dal 10' del primo tempo " *… dopo un presunto episodio di condotta violenta (sputo del n. 5 ospit al n. 6 locale) che non è stato rilevato dagli Arbitri. Da quel momento fino alla fine della gara il n. 5 degli ospiti è stato bersagliato da insulti pesanti, ma non ho sentito insulti razzisti. ".*

Le dichiarazioni degli arbitri ed in particolare quelle del cronometrista - che si trovava vicino alla tribuna ove erano posti i sostenitori del Cagli e quindi in posizione utile per poter percepire quanto veniva pronunciato in tribuna dai sostenitori del Cagli - indicano che gli stessi hanno sicuramente pronunciato insulti anche pesanti nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, ma con esclusione di aver pronunciato frasi razziste; a ciò si aggiunge il fatto che le dichiarazioni dei tesserati della società ASD BAYER CAPPUCCINI C 5 di sussistenza dell'illecito sono contrastate da quelle rilasciate dai tesserati del CAGLI SPORT ASSOCIATI, acquisite agli atti del fascicolo della Procura.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene che non sussistano né prove né indizi gravi, precisi e concordanti che possano far acquisire al giudicante una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito per cui il deferimento va respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale respinge il deferimento e, per l'effetto, proscioglie la società deferita.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 luglio 2025.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 luglio 2025
Il Segretario f.f.
Lorenzo Casagrande Albano

* * *

ORARIO UFFICI

L'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	Chiuso	15.00 – 17.00
Martedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Mercoledì	Chiuso	Chiuso
Giovedì	10.00 – 12.00	Chiuso
Venerdì	Chiuso	Chiuso

E' comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:

Ufficio Segreteria Generale	071/28560404	cr.marche01@lnd.it
Ufficio Calcio a Cinque	071/28560407	c5marche@lnd.it
Ufficio Amministrazione	071/28560322	cr.marche02@lnd.it
Ufficio Tesseramento	071/28560408	
Ufficio Emissione Tessere	071/28560401	
Sportello delle Società		sportellomarche@lnd.it

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 18/07/2025.

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
(Marco Capretti)

Il Presidente
(Ivo Panichi)